

dossier

XIX Legislatura

24 marzo 2025

**Schema di d.lgs. recante
disposizioni integrative e
correttive al d.lgs 15 marzo 2024,
n. 29, recante disposizioni in
materia di politiche in favore
delle persone anziane**

Atto del Governo n. 254



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche sulle questioni del lavoro e della salute

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

DOSSIER N. 450



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Affari Sociali

TEL. 06 6760-3266 - ✉ st_affarisociali@camera.it - ✕ @cd_affarisociali

ATTI DEL GOVERNO N. 254

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

Premessa	5
SCHEDE DI LETTURA	7
Articolo 1 (<i>Modifiche alla disciplina su attività delle istituzioni scolastiche relative agli anziani</i>).....	9
Articolo 2 (<i>Modifiche alla disciplina sui servizi di comunità in favore degli anziani</i>)	10
Articolo 3 (<i>Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29</i>).....	12
Articolo 4 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	14

Premessa

Il presente schema di decreto legislativo reca alcune integrazioni e correzioni al [D.Lgs. 15 marzo 2024, n. 29](#); quest'ultimo, in attuazione della disciplina di delega di cui alla [L. 23 marzo 2023, n. 33](#), reca un complesso di disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane.

Sullo schema di decreto integrativo e correttivo in esame deve ancora essere sancita l'intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali. Il termine per l'adozione del presente decreto scade il 3 maggio 2025¹.

Si ricorda che il citato D.Lgs. n. 29:

- nel capo I del titolo I, reca le disposizioni generali e definisce le funzioni del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA). **Si ricorda che la nozione di anziani è costituita, al fine dell'applicazione del suddetto titolo I**, dai soggetti che hanno compiuto i 65 anni di età, **mentre, al fine dell'applicazione del titolo II, gli anziani sono costituiti** dai soggetti che hanno compiuto i 70 anni di età, ferme restando le disposizioni specifiche di cui agli articoli 33, commi 1 e 2, 34, 35 e 36²;
- nel capo II del titolo I, reca misure per la prevenzione della fragilità e per la promozione della salute, dell'invecchiamento attivo, della sanità preventiva e della telemedicina in favore delle persone anziane;
- nel successivo capo III, definisce misure volte a contrastare l'isolamento e la privazione relazionale e affettiva delle persone anziane, nonché a promuovere il mantenimento delle capacità fisiche, intellettive e sociali;
- nel capo IV dello stesso titolo I, prevede interventi e modelli di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (*senior cohousing*) e di coabitazione intergenerazionale (*cohousing* intergenerazionale);
- nel successivo capo V, reca misure in materia di alfabetizzazione informatica e di facilitazione digitale;
- nel capo I del titolo II, prevede il riordino, la semplificazione e il coordinamento delle attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per gli anziani, con particolare riferimento a quelli non autosufficienti, facendo riferimento ai servizi di comunità, basati sull'integrazione tra servizi sanitari, sociosanitari e sociali, e disciplinando la valutazione multidimensionale unificata, relativa agli anziani affetti da almeno una patologia cronica e che presentino specifiche condizioni cliniche;
- nel successivo capo II, istituisce, in via sperimentale, la cosiddetta prestazione universale, riservata a soggetti rientranti in determinate

¹ Ai sensi dell'articolo 6 della citata L. n. 33 del 2023.

² Riguardo a questa duplice nozione di anziani, cfr. l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), e l'articolo 40 del suddetto D.Lgs. n. 29.

condizioni, reca norme in materia di personale addetto all'assistenza e al supporto e di caregiver familiari e opera una ricognizione di agevolazioni contributive e fiscali vigenti.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1
(Modifiche alla disciplina su attività delle istituzioni scolastiche relative agli anziani)

L'**articolo 1** novella parzialmente l'articolo 6, comma 1, lettera *d*), del [D.Lgs. 15 marzo 2024, n. 29](#), che concerne l'eventuale svolgimento di attività delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione volte a promuovere la solidarietà tra le generazioni, con particolare riguardo alle situazioni a rischio di isolamento e marginalità sociale delle persone anziane. La novella riguarda l'individuazione dei soggetti che possono collaborare con le istituzioni scolastiche per l'attuazione delle iniziative in oggetto. In base al testo risultante dalla novella (e ferma restando anche la possibilità di realizzazione delle iniziative, in rete, da parte di una pluralità di istituzioni scolastiche), l'ambito dei soggetti collaboratori viene limitato agli enti locali e agli enti del Terzo settore, per i quali ultimi si sostituisce il termine "soggetti" con il termine "enti" e si conferma la condizione che essi siano operanti nella promozione dell'impegno delle persone anziane in attività di utilità sociale. Viene dunque soppresso il riferimento ai centri di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato, sulla base delle considerazioni³ che la prima locuzione è atecnica e non chiara e che sia le associazioni di promozione sociali sia le organizzazioni di volontariato sono ricomprese nel riferimento agli enti del Terzo settore⁴.

Si ricorda che l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del citato D.Lgs. n. 29 del 2024 definisce, al fine dell'applicazione del titolo I del medesimo decreto legislativo (titolo in cui rientra anche l'articolo 6 in esame), come persona anziana la persona che ha compiuto 65 anni di età.

La citata lettera *d*) del successivo articolo 6, comma 1 prevede che le eventuali iniziative delle istituzioni scolastiche in oggetto (definite nell'ambito dell'autonomia delle medesime istituzioni) siano inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF). Il comma 3 dello stesso articolo 6 prevede che, entro il 30 aprile di ogni anno, le istituzioni scolastiche trasmettano alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche della famiglia una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente, nonché sulle possibili iniziative da avviare per rafforzare la promozione dell'invecchiamento attivo. Si ricorda altresì che l'articolo 11 del suddetto D.Lgs. n. 29 reca varie disposizioni, concernenti anche le attività delle istituzioni scolastiche, delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM) in favore degli anziani e del dialogo intergenerazionale.

³ Cfr. la relazione illustrativa del presente schema di decreto.

⁴ Riguardo a questi ultimi, cfr. l'articolo 4, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al [D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117](#), e successive modificazioni.

Articolo 2

(Modifiche alla disciplina sui servizi di comunità in favore degli anziani)

L'**articolo 2** reca alcune novelle alla disciplina sui servizi di comunità – basati sull'integrazione tra servizi sanitari, sociosanitari e sociali – in favore degli anziani e delle loro famiglie, con particolare riferimento agli anziani non autosufficienti; le modifiche riguardano l'articolo 25 del [D.Lgs. 15 marzo 2024, n. 29](#). La prima novella (posta dal **comma 1, lettera a**)) concerne la previsione che, nell'ambito del riferimento a tutti i soggetti che gestiscono servizi pubblici essenziali, alla rete dei servizi sociali e alla rete dei servizi sanitari, ivi inclusa la rete delle farmacie territoriali, l'attuazione dei complessivi servizi di comunità in favore degli anziani sia garantita attraverso i soggetti, pubblici e privati, accreditati e convenzionati nonché attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni del Terzo settore e dei familiari e la collaborazione delle associazioni di volontariato, delle reti informali di prossimità e del servizio civile universale. La riformulazione – oltre a sostituire la locuzione “organizzazioni del Terzo settore” con la locuzione “enti del Terzo settore” – introduce un riferimento generico al volontariato, in luogo di quello alle associazioni di volontariato, sulla base della considerazione che quest'ultimo riferimento sarebbe limitativo, rispetto a possibili forme diverse dalle organizzazioni di volontariato, le quali ultime sono comunque già comprese nella suddetta nozione di enti del Terzo settore⁵.

La seconda novella (posta dal **comma 1, lettera b**)) concerne la previsione sulle possibili forme di concorso da parte degli enti del Terzo settore allo svolgimento dei servizi di comunità in oggetto. La novella è intesa ad esplicitare che le suddette possibili forme sono costituite anche da tutte le tipologie di cui agli articoli da 55 a 57 del codice del Terzo settore⁶, e successive modificazioni; in particolare, la novella sopprime, nell'ambito del richiamo, già operato dalla formulazione vigente, a tali articoli, il riferimento specifico alle forme di co-programmazione e co-progettazione con le pubbliche amministrazioni; tale riferimento, come osserva la relazione illustrativa del presente schema, sarebbe limitativo, in quanto, oltre alle suddette due forme, i citati articoli da 55 a 57 contemplano anche la figura della convenzione con le pubbliche amministrazioni (sia in generale sia con specifico riferimento ai servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza)⁷.

⁵ Riguardo a questi ultimi, cfr. l'articolo 4, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al [D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117](#), e successive modificazioni.

Riguardo alla finalità della novella in esame, cfr. la relazione illustrativa del presente schema.

⁶ Riguardo agli estremi del codice del Terzo settore, cfr. *supra*, in nota.

⁷ Si ricorda che con [decreto](#) del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 31 marzo 2021, prot. n. 72 (emanato previa intesa sancita dalla Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali nella seduta del 25 marzo 2021) sono state definite le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore con riferimento all'attuazione dei suddetti articoli da 55 a 57 del codice del Terzo settore.

Si ricorda che l'articolo 40 del citato D.Lgs. n. 29 del 2024 definisce, al fine dell'applicazione del titolo II del medesimo decreto legislativo (titolo in cui rientra anche l'articolo 25 in esame), come persona anziana la persona che ha compiuto 70 anni di età.

La lettera c) dell'articolo 2, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 29 definisce come persona anziana non autosufficiente “la persona anziana che, anche in considerazione dell'età anagrafica e delle disabilità pregresse, presenta gravi limitazioni o perdita dell'autonomia nelle attività fondamentali della vita quotidiana e del funzionamento bio-psico-sociale, valutate sulla base di metodologie standardizzate, tenendo anche conto delle indicazioni fornite dalla Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute - *International Classification of Functioning Disability and Health* (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, dei livelli di stratificazione del rischio sulla base dei bisogni socioassistenziali e delle condizioni di fragilità, di multimorbilità e di vulnerabilità sociale, le quali concorrono alla complessità dei bisogni della persona, anche considerando le specifiche condizioni sociali, familiari e ambientali, in coerenza con quanto previsto dal regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale (SSN), di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, e dall'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29)

L'**articolo 3**, composto da un unico comma, introduce **correttivi all'articolo 27** del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 (l'articolo oggetto di modifica concerne la valutazione multidimensionale unificata). Viene anzitutto modificato il comma 7 del predetto articolo 27, ampliando il termine per l'adozione del regolamento ivi previsto. Inoltre, vengono introdotti ivi i commi 8-*bis* e 8-*ter*, recanti, rispettivamente, la previsione di una sperimentazione della valutazione multidimensionale unificata, da definire con decreto interministeriale, e una norma di raccordo sui termini di applicazione del regolamento di cui al precedente comma 7.

L'**articolo 3** modifica l'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29⁸, disposizione concernente la valutazione multidimensionale unificata, relativa agli anziani affetti da almeno una patologia cronica e che presentino specifiche condizioni cliniche. Si ricorda che, al fine dell'applicazione del titolo II del citato decreto legislativo n. 29 (titolo in cui rientra il suddetto articolo 27), gli anziani sono costituiti dai soggetti che hanno compiuto 70 anni di età.

In particolare la **lettera a)**, **numero 1)**, dell'articolo 3 in esame modifica il comma 7 del summenzionato articolo 27, ampliando da dodici a diciotto mesi⁹ il termine per l'adozione del decreto, di natura regolamentare, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le disabilità, con cui devono essere definiti: i criteri per la individuazione delle priorità di accesso ai punti unici di accesso (PUA); la composizione e le modalità di funzionamento delle unità di valutazione multidimensionale unificata (UVM); lo strumento della valutazione multidimensionale unificata per l'accertamento della non autosufficienza e per la definizione del progetto individualizzato di assistenza integrata (PAI); le eventuali modalità di armonizzazione con la disciplina sulla valutazione delle persone con disabilità.

L'**articolo in esame, alla lettera b)**, aggiunge altresì, dopo il comma 8 del succitato articolo 27, i commi 8-*bis* e 8-*ter*.

Il comma 8-*bis* prevede la definizione, con decreto interministeriale, delle modalità e dei territori coinvolti per una prima sperimentazione, della durata di dodici mesi a decorrere dal 1° gennaio 2026, da avviare a campione e secondo il principio di differenziazione geografica tra nord, sud e centro Italia, riferita alle disposizioni sulla valutazione multidimensionale unificata di cui all'articolo oggetto di novella. La disposizione in disamina, che è espressamente finalizzata a introdurre in maniera graduale la valutazione multidimensionale unificata, prevede che il

⁸ Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33.

⁹ Decorrenti dalla data di entrata in vigore del succitato d. lgs. 29/2024, ossia dal 19 marzo 2024.

predetto decreto venga adottato dal Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#)¹⁰, entro il 30 novembre 2025. Ai fini della sperimentazione è previsto che il Ministero della salute si avvalga del supporto dell'Istituto superiore di sanità e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

Il comma 8-ter reca una norma di raccordo, stabilendo che le disposizioni previste dal regolamento cui al precedente comma 7 si applichino in maniera diversificata: nei territori interessati dalla sperimentazione di cui al precedente comma 8-bis, a decorrere dal 1° gennaio 2026; sul restante territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Si segnala che l'articolo in esame, alla lettera b), fa erroneamente riferimento all'"articolo 8-bis", anziché al comma 8-bis, quale norma relativa alla sperimentazione.

Nella relazione illustrativa dello schema di d. lgs. in esame, il Governo evidenzia che lo scopo della sperimentazione della valutazione multidimensionale unificata è quello di:

- valutare l'efficacia delle nuove procedure e degli interventi previsti, garantendo che essi rispondano effettivamente alle esigenze delle persone anziane;
- acquisire dati concreti e dettagliati sulle performance dei nuovi interventi, facilitando un'analisi accurata e basata su evidenze reali;
- identificare la criticità ed eventuali problematiche delle nuove modalità operative, al fine di individuare possibili azioni correttive, prima dell'applicazione della nuova disciplina su scala nazionale.

Inoltre, nell'intendimento del Governo, la sperimentazione in parola consentirà di valutare l'appropriata armonizzazione tra la nuova procedura per la valutazione prevista per le persone anziane e la disciplina sulla valutazione di base e multidimensionale delle persone con disabilità in attuazione della legge n. 227 del 2021.

¹⁰ Il decreto legislativo n. 281/1997 reca norme in materia di definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali.

Articolo 4
(Clausola di invarianza finanziaria)

L'**articolo 4** specifica che le disposizioni del presente provvedimento sono attuate dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza la determinazione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.